Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA

DEL REGNO D'ITALIA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Anno 71° — Roma - Mercoledì, 25 giugno 1930 - Anno VIII — Numero 147

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO.

Nuovi prezzi dal 1° gennaio 1930

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	120	70	50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I).	»	80	50	35
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 50 — Estero L. 100.

Gli abbonamenti decorrono dal primo del mese in cui ne viene fatta richiesta. L'Amministrazione può concedere una decorrenza anteriore tenuto conto delle scorte esistenti.

La rinnovazione degli abbonamenti deve essere chiesta almeno 20 giorni prima della scadenza di quelli in corso.

In caso di reclamo o di altra comunicazione deve sempre essere indicato il numero dell'abbonamento. I fascicoli non reclamati entro il mese successivo a quello della loro pubblicazione saranno spediti solo dietro pagamento del corrispondente importo.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata, anche se arretrata, della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,50 nel Regno, in lire 3 all'Estero.

Il prezzo dei supplementi ordinari e straordinari è fissato in ragione di cent. 5 per ogni pagina.

Gli abbonamenti in Roma si fanno presso l'Ufficio Cassa della Libreria dello Stato, palazzo del Ministero delle Finanze ingresso da Via XX Settembre, ovvero presso le locali Librerie Concessionarie. Gli abbonamenti per altri paesi del Regno debbono essere chiesti col sistema del versamento dell'importo nel conto corrente postale 1/2640, intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato, scrivendo nel retro del relativo certificato di allibramento la richiesta dettagliata. L'amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla mancata indicazione, nei certificati di allibramento, dello scopo del versamento della somma.

Gli abbonamenti richiesti dall'estero vanno fatti a mezzo di vaglia internazionali con indicazione dello scopo dell'invio sul tagliando del vaglia stessi.

Le richieste di abbonamenti alla « Gazzetta Ufficiale » vanno fatte a parte; non unitamente, cioè, a richieste per abbonamenti ad altri periodici.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella « Gazzetta Ufficiale » veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda.

TELEFONI-CENTRALINO: 50-107 50-033 53-914

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

TELEFONI-CENTRALINO: 50-107 - 50-033 - 53-914

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni dello Stato sono in vendita presso la Libreria dello Stato al Ministero delle finanze e presso le seguenti Librerie depositarie:

CONCESSIONARI ORDINARI **Alessandria:** Botti Angelo. via Umberto I. — **Ancona:** Fogola Giuseppe, Corso Vittorio Emanuele n. 30. — **Arezzo:** Pellegrini A via Cavour n 15 — **Asmara:** A. A F. Cicero **Bari:** Libreria Editrice Favia Luigi & Guglielmo, via Sparano n. 36. — **Belluno:** Benetta Silvio — **Benevento:** Tomaselli E. Corso Garibaldi n. 219 - **Bengasi:** Russo Francesco - **Bergamo** Libreria Int P D. Morandini **Bologna** Cappelli L., via Farini n 6. — **Brescia:** Castoldi E., Largo Zanardelli — **Bolzano:** Rinfreschi Lorenzo. **Caltanissetta:** P. Milia Russo **Campobasso:** Colanieri Giovanni « Casa Molisana del Libro ». **Caserta:** F. Croce e F. — **Catania:** Libr. Int. Giannotta Nicolò. via Lincoln nn 271-275 Soc Ed Internazionale, via Vittorio Emanuele n 135. **Catanzaro:** Scaglione Vito. — **Chieti:** Piccirilli F - **Como:** Nani Cesare. — **Cremona:** Libr Sonzogno E. - **Cuneo:** Libr Editrice Salomone Giuseppe, via Roma n 68. — **Enna:** G B Buscemi. — **Ferrara** G Lunghini & F Bianchini piazza Pace n 31 — **Firenze:** Rossini Armando piazza dell'Unità Italiana n 9; Ditta Bemporad & F., via Proconsolo n 7 — **Fiume:** Libr popolare « Minerva », via Galilei n 6. - **Foggia:** Pilone Michele - **Forlì:** Archetti G., Corso Vittorio Emanuele n 12 — **Frosinone:** Grossi prof Giuseppe **Genova:** F.lli Treves dell'A L.I piazza Fontane Marose. Soc Ed Internazionale, via Petrarca nn 22-24-r — **Gorizia:** G Paternolli Corso Giuseppe Verdi n 37 - **Grosseto:** Signorelli F **Imperia:** Benedusi S. **Imperia Oneglia:** Cavillotti G — **Livorno:** S Belforte & C. — **Lucca:** S Belforte & C. **Macerata:** P M Ricci . **Mantova:** D Mondovi Portici Umberto I n 34. — **Messina:** G Principato, viale S Martino nn. 141-143; V Ferrara, viale S Martino n 45; G D'Anna viale S Martino — **Milano:** F.lli Treves dell'A.L.I., Galleria Vittorio Emanuele nn 64-66-68: Soc Ed Internazionale via Bocchetto n 8; A Vallardi. via Stelvio n 2; Luigi di Giacomo Pirola, via Cavallotti n 16 — **Modena:** G T. Vincenzi & N., portico del Collegio **Napoli:** F.lli Treves dell'A L.I via Roma nn 249-250; Raffaele Majolo & F, via T Caravita n 30; A Vallardi, via Roma n 37 **Novara:** R Guaglio Corso Umberto I n 26; Istituto Geografico De Agostini. — **Nuoro:** G Malgaroli. **Padova:** A Draghi via Cavour n 9 — **Palermo:** O Fiorenza Corso Vittorio Emanuele n 335 - **Parma:** Fiaccadori della Soc Ed Internazionale, via del Duomo nn 20-26. — **Pavia:** Succ Bruni Marelli **Perugia:** Natale Simonelli - **Pesaro:** Rodope Gennari - **Piacenza:** A Del-Maino, via Romagnosi. — **Pisa:** Popolare Minerva; Riunite Sottoborgo - **Pistoia:** A Pacinotti - **Pola:** E Schmidt, piazza Foro n 17 — **Potenza** Gerardo Marchesiello. - **Ravenna:** E Lavagna & F - **Reggio Calabria:** R D'Angelo **Reggio Emilia:** Luigi Bonvicini. via Francesco Crispi — **Rieti:** A Tomassetti — **Roma:** F.lli Treves dell'A L.I Galleria Piazza Colonna; A Signorelli, via degli Orfani n 88; Maglione. via Due Macelli n 88; Mantegazza, via 4 Novembre n 145 Stamperia Reale vicolo del Moretto n 6; Dott. G Bardi piazza Madama nn 19-20; A Vallardi, Corso Vittorio Emanuele n 35; Littorio, Corso Umberto I n 330 — **Rovigo:** G Marin via Cavour n 48 — **Salerno:** Nicola Saracino, Corso Umberto I nn 13-14. — **Sansevero:** Luigi Venditti piazza Municipio n 9 **Sassari:** G Ledda Corso Vittorio Emanuele n 14 — **Savona:** Lodola — **Siena:** S Bernardino, via Cavour n 42 — **Sondrio:** E Zurucchi via Dante n 9 **Spezia:** A Zacutti via F Cavallotti n 5. **Teramo:** L. D Ignazio — **Terni:** Stabilimento Alterocca. — **Torino:** F Casanova & C., piazza Carignano; Soc Ed Internazionale. via Garibaldi n 20; F.lli Treves dell'A.L.I., via S Teresa n 6; Lattes & C. via Garibaldi n 3. **Trapani:** G Banci Corso Vittorio Emanuele n 82. — **Trento:** Marcello Disertori, via S. Pietro n 6 — **Treviso:** Longo & Zoppelli **Trieste:** L Cappelli Corso Vittorio Emanuele n 12; F.lli Treves, Corso Vittorio Emanuele n 27 — **Tripoli:** Libr Minerva di Cacopardo Fortunato Corso Vittorio Emanuele **Udine:** A Benedetti via Paolo Sarpi n 41 **Varese:** Maj Malnati, via Rossini n. 18. - **Venezia:** Umberto Sormani via Vittorio Emanuele n 3844 **Vercelli:** Bernardo Cornale - **Verona:** Remigio Cabianca, via Mazzini n 42 — **Vicenza:** G Galla, via Cesare Battisti n 2 **Viterbo:** F.lli Buffetti **Zara:** E De Schönfeld piazza Plebiscito

CONCESSIONARI SPECIALI **Bari:** Giuseppe Pansini & F Corso Vittorio Emanuele nn 100-102. — **Milano:** Ulrico Hoepli, Galleria De-Cristoforis **Reggio Calabria:** Quattrone e Bevacqua — **Roma:** Biblioteca d'Arte: Dott. M Recchi, piazza Ricci. — **Torino:** Luigi Druetto. via Roma n 4; Rosemberg Sellier via Maria Vittoria n 18 **Trieste:** G U Trani via Cavana n 2 — **Pinerolo:** Mascarelli Chiantore - **Viareggio:** Busi Matraia via Garibaldi n 57

CONCESSIONARI ALL'ESTERO Uffici Viaggio - Turismo della C.I.T. nelle principali città del mondo. — **Budapest:** Libr Eggenberger-Karoly, Kossuth L U 3 **Buenos Ayres:** Italianissima Libreria Mele via Lavalle 538 - **Lugano:** Alfredo Arnold. Rue Luvini Perseghini - **Parigi:** Società Anonima Libreria Italiana Rue du 4 September 24

CONCESSIONARI ALL'INGROSSO - Messaggerie Italiane **Bologna**, via Milazzo, 11; **Firenze**, Canto dei Nelli, 10; **Genova**. via degli Archi Ponte Monumentale **Milano** Broletto 24 **Napoli**, via Mezzocannone, 7; **Roma**, via del Pozzetto. 118; **Torino**, via dei Mille. 24

Veggansi le modificazioni apportate all'ultimo comma delle norme inserite nella testata del « Foglio delle Inserzioni ».

AVVISO

Si avvertono gli Enti, gli Uffici ed i Privati ammessi **alla distribuzione gratuita** dei fascicoli della Raccolta Ufficiale delle leggi e decreti (tanto in edizione normale che economica) che l'apposito ufficio in Roma, via Giulia, 52, è stato soppresso e che, quindi, tutta la corrispondenza ed i reclami inerenti **a tale distribuzione gratuita** vanno diretti all'On. Ministero della giustizia - Direzione generale degli affari civili Ufficio VI Roma.

I reclami e la corrispondenza relativa **agli abbonamenti ed alla vendita** dei fascicoli della suddetta Raccolta Ufficiale per entrambe le edizioni, **vanno invece indirizzati all'Istituto Poligrafico dello Stato - Piazza Verdi - Roma.**

SOMMARIO

Numero di pubblicazione

LEGGI E DECRETI

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 1118.

LEGGE 5 giugno 1930, n. 799.

Conversione in legge del R. decreto-legge 24 marzo 1930, n. 308, contenente norme per disciplinare la posizione giuridica ed il trattamento economico degli impiegati dello Stato che rivestono la carica di segretario politico delle Federazioni provinciali fasciste.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 24 marzo 1930, n. 308, contenente norme per disciplinare la posizione giuridica ed il trattamento economico degli impiegati dello Stato che rivestono la carica di segretario politico delle Federazioni provinciali fasciste.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 5 giugno 1930 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 1119.

LEGGE 26 maggio 1930, n. 801.

Proroga fino al 31 dicembre 1933 delle facilitazioni fiscali, accordate con R. decreto-legge 4 ottobre 1928, n. 2382, per lo zucchero e per lo spirito prodotti nelle Colonie italiane importati nel Regno; estensione, fino alla data suddetta, del rimborso del sesto della sopratassa di confine a 3000 ettolitri di spirito annui; esenzione dello spirito di origine delle Colonie italiane dall'obbligo di essere parzialmente utilizzato come carburante.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il rimborso della metà della sopratassa di confine sullo zucchero di origine e provenienza dalle Colonie italiane per il quantitativo eccedente i primi 10.000 quintali e sino a 20.000 quintali sul contingente annuo ammesso in franchigia doganale alla importazione nel Regno, e di cui al R. decreto-legge 4 ottobre 1928, n. 2382, è prorogato sino a tutto il 31 dicembre 1933.

Art. 2.

E', parimenti prorogato alla data suddetta il rimborso di un sesto della sopratassa di confine sullo spirito prodotto nelle Colonie italiane, di cui allo stesso Regio decreto-legge 4 ottobre 1928, n. 2382, con estensione del beneficio fiscale al maggior contingente annuo stabilito dal R. decreto-legge 22 febbraio 1930, n. 148, per la importazione in franchigia di detto prodotto.

Art. 3.

Il disposto dell'art. 2 del R. decreto-legge 14 febbraio 1930, n. 52, relativo all'accantonamento del quantitativo di spirito ivi previsto, da servire come carburante, non è applicabile allo spirito prodotto nelle Colonie italiane ed importato nel Regno.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 26 maggio 1930 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE BONO — MOSCONI — BOTTAI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 1120.

LEGGE 12 giugno 1930, n. 800.

Stato di previsione della spesa del Ministero della marina, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1930 al 30 giugno 1931.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il Governo del Re è autorizzato a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Ministero della marina, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1930 al 30 giugno 1931, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge.

Art. 2.

Le assegnazioni stabilite per gli esercizii finanziari 1930-31 e 1931-32, dal R. decreto-legge 3 ottobre 1929, n. 1830, per il capitolo di parte ordinaria relativo a « Materiali per lavori di nuove costruzioni e di trasformazioni di navi, ecc. » e per il capitolo di parte straordinaria relativo al « Fondo complementare per le nuove costruzioni navali », vengono mantenute nelle rispettive somme di lire 417.000.000 e di lire 183.000.000 anche per ciascuno degli esercizi finanziari 1932-1933 e 1933-34.

Art. 3.

E' autorizzata la spesa di L. 120.000.000 per miglioramento dell'efficienza bellica delle piazze marittime, difese costiere, arsenali e dipartimenti marittimi, da inscriversi in sette rate in ciascuno degli esercizi finanziari dal 1930-31 al 1936-37, delle quali le prime sei di L. 17.000.000 ognuna e l'ultima di L. 18.000.000.

La quota a carico dell'esercizio 1930-31 è assegnata al capitolo n. 81 dello stato di previsione annesso alla presente legge.

Art. 4.

E' autorizzata la spesa di L. 77.000.000 per lavori portuali interessanti il miglioramento delle piazze marittime e delle basi navali, da inscriversi in sette rate uguali di lire 11.000.000, in ciascuno degli esercizi dal 1930-31 al 1936-37. La quota a carico dell'esercizio 1930-31 è assegnata al capitolo n. 82 dello stato di previsione annesso alla presente legge.

Art. 5.

Le disposizioni dell'art. 20 del testo unico concernente l'amministrazione e la contabilità dei corpi, istituti e stabilimenti militari, approvato col R. decreto 2 febbraio 1928, n. 263, sono estese, in relazione al disposto del successivo art. 44, ai capitoli riguardanti le spese del materiale e della mano d'opera dei Regi arsenali militari marittimi: i relativi prelevamenti non potranno eccedere, durante l'esercizio 1930-31, la somma di L. 4.000.000.

I capitoli, a favore dei quali, nell'esercizio medesimo, potranno operarsi prelevamenti dal fondo a disposizione di cui ai succitati articoli, sono quelli descritti nell'annessa tabella *A*.

Art. 6.

E' prorogata, a tutto l'esercizio finanziario 1931-32, la facoltà concessa al Ministro per la marina dal decreto Luogotenenziale 11 febbraio 1917, n. 189, di imputare i pagamenti ivi contemplati sul fondo dei residui fino a totale esaurimento, indi sullo stanziamento di competenza della parte ordinaria del bilancio, sia che si riferiscano a spese dell'esercizio stesso, sia che riguardino spese relative agli esercizi precedenti, limitatamente ai capitoli di cui appresso:

Corpo Reale equipaggi marittimi - Vestiario.
Corpo Reale equipaggi marittimi - Viveri.
Servizio semaforico e radiotelegrafico, ecc.
Difese marittime e costiere, ecc.
Combustibili liquidi e solidi, ecc.
Materiali di consumo per l'esercizio degli apparati motori, ecc.
Materiali per lavori di nuove costruzioni, ecc.
Materiali per lavori di manutenzione del naviglio, ecc.
Rinnovamento, munizionamento e torpedini, ecc.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 12 giugno 1930 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1930 al 30 giugno 1931.

CAPITOLI Num.	CAPITOLI Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1930 al 30 giugno 1931
	TITOLO I. — SPESA ORDINARIA.	
	CATEGORIA I. — SPESE EFFETTIVE.	
	Spese generali.	
1	Ministero - Personale - Stipendi, ed assegni vari continuativi (Spese fisse)	4,300,000 —
2	Manutenzione e miglioramento del fabbricato sede del Ministero e fitto di locali per l'Amministrazione centrale e canoni d'acqua	150,000 —
3	Servizio delle autovetture per l'Amministrazione centrale	70,000 —
4	Biblioteche della Regia marina	11,000 —
5	Spese di telegrammi per l'Amministrazione centrale (Spesa obbligatoria)	30,000 —
6	Residui passivi eliminati a senso dell'art. 36 del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale e reclamati dai creditori (Spesa obbligatoria)	*per memoria*
7	Spese di liti e di arbitramenti (Spesa obbligatoria)	50,000 —
8	Spese per indennità di infortuni e risarcimento di danni (Spesa obbligatoria)	50 000 —
9	Assegni e indennità di missione per gli addetti ai Gabinetti	100,000 —
10	Sussidi ad impiegati, ad insegnanti ed al basso personale in attività di servizio	10,000 —
11	Sussidi ad impiegati, insegnanti, militari, operai ed agenti di basso servizio già appartenenti all'Amministrazione della marina e loro famiglie	78,000 —
12	Premi di operosità e di rendimento agli impiegati ed agenti (art. 63 del R. decreto 30 settembre 1922, n. 1290)	208,000 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1930 al 30 giugno 1931
13	Premi di operosità al personale tecnico della Regia marina	250,000 —
14	Premi di operosità e di rendimento al personale di altre Amministrazioni dello Stato	10,000 —
15	Premi di operosità ai militari destinati a prestar servizio presso l'Amministrazione centrale e presso il Comando superiore del Corpo Reale Equipaggi	52,000 —
16	Spese di viaggio ed indennità di missione al personale della Amministrazione centrale ed ai membri di Commissioni esaminatrici	50,000 —
17	Sovvenzioni ad istituti, associazioni e società varie - Premi e contributi per l'incremento dell'educazione fisica in rapporto agli scopi della marina	180,000 —
18	Spese per acquisto di medaglie al valor militare ed al valore di marina; acquisto di decorazioni	3,000 —
19	Sovvenzione all'Opera Nazionale Balilla per le navi-scuole marinaretti	180,000 —
20	Spese casuali	12,000 —
21	Spese per le statistiche concernenti i servizi dell'Amministrazione della Regia marina (articolo 3 del Regio decreto 27 maggio 1929, n. 1285)	*per memoria*
		5,794,000 —
	Debito vitalizio.	
22	Pensioni ordinarie (Personali militari e civili) (Spese fisse)	55,000,000 —
23	Pensioni ordinarie (Personale lavorante) (Spese fisse)	46,000,000 —
24	Indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 4 e 10 della legge 23 ottobre 1919, n. 1970, modificati dall'art. 11 del R. decreto 21 novembre 1923, n. 2480, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti (Spesa obbligatoria)	70,000 —
		101,070,000 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1930 al 30 giugno 1931
	Spese per il servizio dei fari e del segnalamento marittimo.	
25	Personale subalterno ordinario e salariato pel servizio dei fari e del segnalamento marittimo - Stipendi, paghe ed assegni vari continuativi (Spese fisse)	4,675,000 —
26	Spese per la manutenzione, riparazione ed illuminazione dei fari e del segnalamento marittimo - Materiale e mano d'opera - Rinnovazione degli apparecchi - Spese di esercizio del naviglio addetto al servizio dei fari	2,200,000 —
27	Pigioni pel servizio dei fari e del segnalamento marittimo (Spese fisse)	5,000 —
28	Spese di trasferte e di missioni del personale direttivo e subalterno addetto al servizio dei fari e del segnalamento marittimo; indennità ai membri della Commissione permanente per l'illuminazione e segnalamento delle coste - Indennità di responsabilità ai comandanti di zona	115,000 —
		6,995,000 —
	Spese per la marina militare.	
29	Ufficiali della Regia marina - Stipendi, ed assegni vari continuativi (Spese fisse)	55,734,000 —
30	Ufficiali in posizione ausiliaria - Indennità annua (Spese fisse)	950,000 —
31	Indennità di corredo e contributi scolastici per gli ufficiali della Regia marina	235,000 —
32	Corpo Reale Equipaggi Marittimi - Stipendi, ed assegni vari continuativi, paghe e rafferme	92,948,000 —
33	Indennità militare ad ufficiali della Regia marina e del Regio esercito a disposizione della Regia marina ed ai sottufficiali del Corpo Reale Equipaggi Marittimi	26,500,000 —
34	Corpo Reale Equipaggi Marittimi - Vestiario	21,700,000 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1930 al 30 giugno 1931
35	Corpo Reale Equipaggi Marittimi - Viveri	70,300,000 —
36	Corpo Reale Equipaggi Marittimi - Soprassoldi, gratificazioni di rafferma - Sussidi per disgraziati accidenti - Spese per operazioni di leva, indennità per servizi speciali - Spese per servizio di mobilitazione ed informazioni - Contribuzione alla Cassa invalidi della marina mercantile - Gratificazioni ai riformati, alte paghe ai musicanti e strumenti musicali - Spese delle scuole a terra - Distinzioni onorifiche - Spese per giochi sportivi e ricreatori - Biblioteche dei marinai - Trasporti di materiali - Rette ad Istituti per ricovero di figli di militari	5,000,000 —
37	Difese costiere - Soprassoldi al personale	500,000 —
38	Servizio semaforico e radiotelegrafico - Soprassoldi al personale militare - Spese per fattorini e cantonieri - Contributo al Comitato interministeriale per i servizi elettrici .	1,000,000 —
39	Carabinieri Reali in servizio nei Regi arsenali - Stipendi, assegni vari continuativi, paghe, indennità e soprassoldi .	3,000,000 —
40	Retribuzioni alla Milizia Volontaria per la Sicurezza Nazionale per il servizio di sorveglianza ai depositi di combustibili e di munizionamento	450,000 —
41	Indennità di rappresentanza, di alloggio, indennità per rimborso di spese, soprassoldi ed assegni speciali a terra (R. decreto 2 giugno 1924, n. 933) (Spese fisse) . . .	460,000 —
42	Indennità di missione e di tramutamento per gli ufficiali e per i personali civili dipartimentali	3,550,000 —
43	Indennità per viaggi collettivi ed isolati dei militari del Corpo Reale Equipaggi Marittimi	5,200,000 —
44	Premi per invenzioni, lavori e studi recanti un utile contributo, nei riguardi scientifici, tecnici od economici, ai servizi della Regia marina	*per memoria*
45	Casermaggio, corpi di guardia ed illuminazione - Mobili ed arredi di alloggi e di uffici militari	2,700,000 —
46	Armamenti navali (Competenze di bordo al personale imbarcato e spese eventuali di campagna) - Spese per il contingente in Cina - Spese riservate del Capo di Stato Maggiore	48,000,000 —
47	Istituti di marina (Istituto di guerra marittima - Regia scuola di sanità militare marittima - Regia accademia navale - Regia scuola meccanici - Regia scuola specialisti - Comando delle scuole del Corpo Reale Equipaggi Marittimi) - Spese di funzionamento e di mense - Soprassoldi d'insegnamento ai professori militari	3,500,000 —
48	Istituti di marina - Stipendi ed assegni vari continuativi ai professori civili (Spese fisse)	485,000 —
49	Spese di giustizia (Spesa obbligatoria)	65,000 —
50	Servizio idrografico - Stipendi ed assegni vari continuativi al personale civile dell'Istituto idrografico di Genova (Spese fisse)	628,000 —
51	Servizio idrografico - Materiale	500,000 —
52	Servizio ospedaliero per il Corpo Reale Equipaggi Marittimi (giornate di cura e materiali d'ospedale)	3,400,000 —
53	Personale pel servizio dei fabbricati e delle fortificazioni della Regia marina (Spese fisse)	1,150,000 —
54	Manutenzione di fabbricati, fortificazioni ed opere idrauliche della marina militare - Spese di materiali, mercedi ed assegni vari al personale lavorante - Indennità di missione al personale militare e civile di ruolo dell'Amministrazione della guerra	12,500,000 —
55	Fitto di locali e canoni d'acqua per la marina militare . .	480,000 —
56	Personali civili dipartimentali (di ragioneria, di gestione, d'ordine, ingegneri chimici ed elettricisti, tecnici, disegnatori o assistenti dei Regi arsenali marittimi) - Stipendi ed assegni vari continuativi (Spese fisse)	15,000,000 —
57	Indennità di gestione e di responsabilità	158,000 —
58	Servizio semaforico e radiotelegrafico - Materiale per l'esercizio, per la manutenzione e per il miglioramento . .	2,000,000 —
59	Difese marittime e costiere - Armi e materiale da guerra per il miglioramento e la conservazione della efficienza bellica - Materiale di uso specifico delle difese stesse, compresa la spesa per energia elettrica non inerente al servizio del casermaggio e degli arsenali	30,000,000 —
60	Servizio automobilistico per i dipartimenti militari marittimi	600,000 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1930 al 30 giugno 1931
61	Combustibili liquidi e solidi per la navigazione e per i servizi di bordo in genere, per le fotoelettriche, per le stazioni radiotelegrafiche, per le difese marittime, per gli apparati motori degli arsenali, per le ferrovie locali e per gli autoveicoli - Ricostituzione delle scorte nei depositi - Produzione, trasformazione ed utilizzazione di energia elettrica per l'esercizio degli apparati motori, per i servizi di porto e per le Regie navi in disarmo e in riparazione	70,000,000 —
62	Materiali di consumo per l'esercizio degli apparati motori principali ed accessori in navigazione e per il servizio di porto dei medesimi, per le stazioni fotoelettriche, radiotelegrafiche, per le difese marittime e costiere e per gli autoveicoli, per gli apparati motori degli arsenali e per le ferrovie locali - Ricostituzione delle scorte nei depositi - Materiali di consumo per le Regie navi	15,700,000 —
63	Acquisti ed impianti di macchinari ed attrezzi, occorrenti per gli stabilimenti militari marittimi - Trasformazione e manutenzione dei mezzi di lavoro	4,000,000 —
64	Spese per il funzionamento dei Regi arsenali militari marittimi - Spese di collaudo dei materiali - Spese per il movimento e trasporto dei materiali - Spese per i musei navali.	8,000,000 —
65	Materiali per lavori di nuove costruzioni e di trasformazione di navi e provvista delle relative dotazioni da eseguirsi nei Regi arsenali militari marittimi e presso l'industria privata - Sistemazione di cannoni sulle navi mercantili a scafo metallico	417,000,000 —
66	Materiali per lavori di manutenzione del naviglio esistente e per il ricambio delle dotazioni da eseguirsi nei Regi arsenali militari marittimi e presso l'industria privata	56,920,000 —
67	Rinnovamento munizionamento e torpedini - Munizionamento per esercitazioni di tiro a terra ed a bordo - Materiali per la costruzione di bersagli - Premi di tiro	15,000,000 —
68	Mercedi giornaliere, cottimo e premi - Sussidi - Soprassoldi - Missioni, trasferte e spese d'assicurazione del personale lavorante della Regia marina	92,800,000 —
69	Eventuali deficienze di cassa dipendenti da forza maggiore, da dolo o da negligenza di agenti dell'Amministrazione (R. decreto 2 febbraio 1928, n. 263)	*per memoria*
70	Fondo a disposizione per eventuali deficienze dei capitoli relativi alle spese della marina militare	5,000,000 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1930 al 30 giugno 1931
71	Assegni fissi per spese di cancelleria occorrenti al funzionamento degli uffici dipartimentali	225,000 —
72	Spese postali, telegrafiche e telefoniche dipartimentali	300,000 —
73	Spese per rilegature, macchine da scrivere, calcolatrici e materiali speciali - Acquisto di pubblicazioni tecniche per uso degli uffici dipartimentali	170,000 —
		1,093,808,000 —
	TITOLO II. — SPESA STRAORDINARIA.	
	CATEGORIA I. — SPESE EFFETTIVE.	
	Spese generali.	
74	Personale transitorio in via di eliminazione	73,000 —
75	Assegni di aspettativa, di disponibilità e di congedo provvisorio (Spese fisse)	220,000 —
76	Indennità temporanea mensile al personale militare della Regia marina non provvisto di aggiunta di famiglia	700,000 —
77	Indennità di caro-viveri al personale salariato dipendente dall'Amministrazione militare marittima	14,556,000 —
78	Indennità di licenziamento al personale lavorante della Regia marina (Regi decreti 19 aprile 1922, n. 945, e 7 giugno 1928, n. 1536)	500,000 —
79	Ufficiali della Regia marina in aspettativa per riduzione di quadri - Assegni ed indennità militare (Spese fisse)	5,250,000 —
		21,299,000 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1930 al 30 giugno 1931
	Spese per la marina militare.	
80	Fondo complementare per le nuove costruzioni navali . .	183,000,000 —
81	Miglioramento dell'efficienza bellica delle Piazze marittime, difese costiere, arsenali e dipartimenti marittimi - Spese di materiali; mercedi ed assegni vari al presonale lavorante - Indennità di missione al personale militare e civile di ruolo dell'Amministrazione della guerra	17,000,000 —
82	Lavori portuali per il miglioramento delle Piazze marittime e delle basi navali - Spese di materiali; mercedi ed assegni vari al personale lavorante	11,000,000 —
		211,000,00 —
	CATEGORIA II. — MOVIMENTO DI CAPITALI.	
	Partite che si compensano nell'entrata.	
83	Fondo scorta per le Regie navi e per i corpi e gli enti a terra della Regia marina (R. decreto 5 dicembre 1928, n. 2638) .	36,000,000 —

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze:
MOSCONI.

RIASSUNTO PER TITOLI.

CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1930 al 30 giugno 1931
TITOLO I.	
SPESA ORDINARIA.	
CATEGORIA I. — *Spese effettive.*	
Spese generali	5,794,000 —
Debito vitalizio	101,070,000 —
Spese per il servizio dei fari e del segnalamento marittimo .	6,995,000 —
Spese per la marina militare	1,093,808,000 —
Totale della categoria I della parte ordinaria . .	1,207,667,C00 —
TITOLO II.	
SPESA STRAORDINARIA.	
CATEGORIA I. — *Spese effettive.*	
Spese generali	21,299,000 —
Spese per la marina militare	211,000,000 —
Totale della categoria I della parte straordinaria . .	232,299,000 —
CATEGORIA II. — *Movimento di capitali.*	
Partite che si compensano nell'entrata	36,000,000 —
Totale del Titolo II (Spesa straordinaria) . .	268,299,000 —
Totale delle spese reali (ordinarie e straordinarie) . .	1,475,966,000 —

RIASSUNTO PER CATEGORIE.

CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1930 al 30 giugno 1931
Categoria I. — Spese effettive (Parte ordinaria e straordinaria)	1,439,966,000 —
Categoria II. — Movimento di capitali	36,000,000 —
Totale generale . .	1,475,966,000 —

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze:
MOSCONI.

TABELLA A.

Elenco dei capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio 1930-31, lo stanziamento dei quali può essere aumentato mediante prelevamento dal fondo a disposizione di cui al capitolo n. 70 (Articoli 20 e 44 del R. decreto 2 febbraio 1928, n. 263).

Cap. n. 29. Ufficiali della Regia marina - Stipendi ed assegni vari continuativi (Spese fisse).

» 30. Ufficiali in posizione ausiliaria - Indennità annua (Spese fisse).

» 31. Indennità di corredo e contributi scolastici per gli ufficiali della Regia marina.

» 32. Corpo Reale Equipaggi Marittimi - Stipendi ed assegni vari continuativi, paghe e rafferme.

» 33. Indennità militare ad ufficiali della Regia marina, ecc.

» 34. Corpo Reale Equipaggi Marittimi - Vestiario.

» 35. Corpo Reale Equipaggi Marittimi Viveri.

» 36. Corpo Reale Equipaggi Marittimi - Soprassoldi, gratificazioni di rafferma - Sussidi per disgraziati accidenti, ecc.

» 37. Difese costiere - Soprassoldi al personale.

» 38. Servizio semaforico e radiotelegrafico - Soprassoldi al personale militare - Spese per fattorini e cantonieri, ecc.

» 39. Carabinieri Reali in servizio nei Regi arsenali- Stipendi, assegni vari continuativi, paghe, indennità e soprassoldi.

» 40. Retribuzioni alla Milizia volontaria per la sicurezza nazionale per il servizio di sorveglianza ai depositi di combustibili e di munizionamento

» 41. Indennità di rappresentanza, di alloggio, indennità per rimborso di spese, ecc. (Spese fisse).

» 42. Indennità di missione e di tramutamento per gli ufficiali e per i personali civili dipartimentali.

» 43. Indennità per viaggi collettivi ed isolati dei militari del Corpo Reale Equipaggi Marittimi.

» 45. Casermaggio, corpi di guardia ed illuminazione - Mobili ed arredi di alloggi e di uffici militari.

» 46. Armamenti navali (competenze di bordo al personale imbarcato e spese eventuali di campagna) - Spese per il contingente in Cina - Spese riservate del Capo di Stato Maggiore.

» 47. Istituti di marina (Istituto di guerra marittima - Regia scuola di sanità militare marittima - Regia accademia navale - Regia scuola meccanici - Regia scuola specialisti, ecc.).

» 52. Servizio ospedaliero per il Corpo Reale Equipaggi Marittimi (giornate di cura e materiali d'ospedale).

» 53. Personale pel servizio dei fabbricati e delle fortificazioni della Regia marina (Spese fisse).

» 66. Materiali per lavori di manutenzione del naviglio esistente e per il ricambio delle dotazioni da eseguirsi nei Regi arsenali militari marittimi e presso l'industria privata.

» 68. Mercedi giornaliere, cottimo e premi - Sussidi - Soprassoldi - Missioni, trasferte e spese di assicurazione del personale lavorante della Regia marina.

» 69. Eventuali deficienze di cassa dipendenti da forza maggiore, da dolo o da negligenza di agenti dell'Amministrazione (Regio decreto 2 febbraio 1928, n. 263).

» 75. Assegni di aspettativa, di disponibilità e di congedo provvisorio (Spese fisse).

» 76. Indennità temporanea mensile al personale militare della Regia marina non provvisto di aggiunta di famiglia.

» 77. Indennità di caro-viveri al personale salariato dipendente dall'Amministrazione militare marittima.

» 79. Ufficiali della Regia marina in aspettativa per riduzione di quadri - Assegni ed indennità militare (Spese fisse).

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze:
MOSCONI.

Numero di pubblicazione 1121.

REGIO DECRETO 28 febbraio 1930, n. 768.

Concessione alla Società Idroelettrica Comacina, con sede in Como, dell'impianto e dell'esercizio di tre stazioni radiotelefoniche a onde guidate, da installarsi nella centrale idrica di Talamona Torrente Tartano (Sondrio), nella sottostazione di trasformazione di Como e nella centrale idrica di San Pietro Sovera in comune di Corrido (Como).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto n. 1067 dell'8 febbraio 1923;

Visto il R. decreto n. 1488 del 14 giugno 1923;

Visto il R. decreto-legge n. 655 del 1° maggio 1924, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473;

Visto il R. decreto n. 1226 del 10 luglio 1924;

Visto il R. decreto n. 520 del 23 aprile 1925, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597;

Visto il R. decreto 2 dicembre 1928-VII, n. 3294, col quale veniva rilasciata la concessione alla Società Idroelettrica Comacina di Como per l'impianto di due stazioni radiotelefoniche a onde guidate nella centrale idrica di Talamona Torrente Tartano (Sondrio) e nella sottostazione di trasformazione di Como;

Vista la domanda con la quale la Società Idroelettrica Comacina di Como chiede la concessione per l'impianto e l'esercizio di una terza stazione radiotelefonica a onde guidate;

Visto l'atto costitutivo e lo statuto della Società suddetta e constatato che la sua costituzione è perfetta, che la sua sede è in Italia, che i suoi amministratori sono almeno per due terzi di nazionalità italiana e che il suo capitale è prevalentemente italiano;

Visto l'atto di sottomissione con il quale la Società suddetta accetta le condizioni imposte dal Regio Governo per la concessione da essa richiesta;

Udito il Consiglio di amministrazione delle poste e dei telegrafi;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto con i Ministri per la guerra, per la marina e per l'aeronautica;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La Stato accorda alla Società Idroelettrica Comacina con sede in Como, via XXVII Maggio n. 2, la concessione per l'impianto e l'esercizio di tre stazioni radiotelefoniche a onde guidate da installarsi nella centrale idrica di Talamona Torrente Tartano (provincia di Sondrio), nella sottostazione di trasformazione di Como e nella centrale idrica di San Pietro Sovera, comune di Corrido (provincia di Como).

Art. 2.

La concessione ha la durata di anni nove a decorrere dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno del presente decreto, salvo a prorogarla con le eventuali modificazioni che potranno essere suggerite dalla tecnica.

Art. 3.

La concessione è accordata alla condizione della completa osservanza da parte della Società di tutte le disposizioni legislative, regolamentari e di qualsiasi genere esistenti e che potranno essere in seguito emanate in merito alla radiotelegrafia e radiotelefonia.

Art. 4.

Le stazioni date in concessione devono essere adibite alla sola corrispondenza di servizio fra la centrale idrica di Talamona Torrente Tartano (provincia di Sondrio), la sottostazione di trasformazione di Como e la centrale idrica di San Pietro Sovera in comune di Corrido (provincia di Como), restando assolutamente vietata qualsiasi comunicazione per conto di terzi.

Art. 5.

La lunghezza d'onda assegnata a ciascuna stazione è quella di metri 2000-2700. Tale onda dovrà essere variata nel caso arrecasse dei disturbi.

Art. 6.

La potenza dei macchinari di ciascuna stazione dovrà essere quella strettamente necessaria per assicurare buone comunicazioni in condizioni normali, di disturbi atmosferici ed in ogni modo non superiore a 10 watt-antenna.

Art. 7.

Le stazioni dovranno essere dotate del necessario apparecchio di protezione contro l'alta tensione della linea elettrica e contro le scariche elettriche temporalesche.

Art. 8.

La concessione è esclusivamente accordata alla Società Idroelettrica Comacina, la quale non dovrà affittare o cedere ad altri, parzialmente o totalmente, la concessione stessa senza espressa autorizzazione del Ministero delle comunicazioni.

Art. 9.

Le stazioni date in concessione sono sottoposte ad un controllo permanente o saltuario da parte del Ministero delle comunicazioni.

Art. 10.

I funzionari e gli agenti del Ministero delle comunicazioni hanno il diritto di accedere in qualsiasi ora nei locali delle stazioni date in concessione per eseguire operazioni di controllo. La Società concessionaria si obbliga di dare tutte le spiegazioni che potranno esserle richieste.

Art. 11.

Le stazioni date in concessione saranno mantenute a cura e spese della Società concessionaria la quale sarà legalmente responsabile del funzionamento degli impianti e delle sue conseguenze, compresi gli eventuali danni ed infortuni del personale dipendente ed a terzi.

Art. 12.

Gli impianti saranno eseguiti in conformità del progetto tecnico approvato dal Ministero delle comunicazioni. Qualsiasi cambiamento, che dovesse eventualmente apportarsi all'ubicazione o all'equipaggiamento delle stazioni, sarà preventivamente partecipato dalla Società concessionaria al Ministero delle comunicazioni per la necessaria autorizzazione.

Art. 13.

Il Regio Governo potrà in qualsiasi momento sospendere o revocare la concessione nei casi e con le modalità previste dalle leggi e dal regolamento sulle comunicazioni senza filo e qualora la Società concessionaria non ottemperi a ciascuna delle condizioni considerate nel presente decreto.

Sarà in facoltà degli agenti del Regio Governo di asportare, occorrendo, parti essenziali degli apparecchi impiantati per maggiore garanzia della sospensione del funzionamento delle stazioni.

Art. 14.

La Società concessionaria dovrà provvedere sotto la propria responsabilità a che non siano divulgate o portate a conoscenza di chicchessia le notizie o i messaggi che potranno percepirsi mediante gli apparecchi costituenti l'impianto e che non siano a lei dirette ed a non farne alcun uso.

Art. 15.

La Società concessionaria sarà in ogni caso responsabile dell'operato suo e dei suoi dipendenti nei rapporti con lo Stato e coi terzi, senza pregiudizio delle sanzioni comminate dalle attuali leggi sulle comunicazioni senza filo e dal Codice penale ai singoli responsabili delle infrazioni di cui all'articolo precedente ed in generale della violazione del segreto telegrafico e telefonico.

Art. 16.

Il personale adibito all'esercizio delle stazioni date in concessione dovrà essere munito del brevetto o dei certificati indicati all'art. 15 del regolamento sulle comunicazioni senza filo, approvato con R. decreto n. 1226 del 10 luglio 1924, oppure essere abilitato con certificato rilasciato dal Ministero delle comunicazioni mediante esame su programma di cui al citato art. 15. Il Ministero delle comunicazioni è in facoltà di disporre il licenziamento del personale di esercizio che per motivi di pubblica sicurezza non ritenga più idoneo a tale impiego ed altresì a vietarne l'assunzione per le stesse ragioni.

Art. 17.

La Società concessionaria si obbliga di pagare mediante versamento al conto corrente 1-434 di qualunque ufficio postale del Regno il canone annuo anticipato di L. 570, le quali verranno imputate sul capitolo n. 2 del bilancio di entrata dell'Azienda per i servizi telefonici per l'esercizio 1929-30 e sui corrispondenti capitoli degli esercizi successivi.

La decorrenza di detto canone sarà quella della data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto.

Art. 18.

Il presente decreto sostituisce quello n. 3294 del 2 dicembre 1928-VII relativo alla concessione di due stazioni soltanto impiantate nella centrale idrica di Talamona Torrente Tartano (Sondrio) e nella sottostazione di trasformazione di Como.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 febbraio 1930 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

CIANO — GAZZERA — SIRIANNI — BALBO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *giugno* 1930 - *Anno VIII*
Atti del Governo, registro 297, *foglio* 60. — MANCINI.

Numero di pubblicazione 1122.

REGIO DECRETO 17 marzo 1930, n. 770.

Concessione, alla Società per le forze idrauliche della Sila, dell'impianto e dell'esercizio di tre stazioni radiotelefoniche a onde guidate da installarsi nella cabina di Foggia, nella centrale idroelettrica di Piedimonte d'Alife e nella nuova sottostazione di Frattamaggiore.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto n. 1067 dell'8 febbraio 1923;
Visto il R. decreto n. 1488 del 14 giugno 1923;
Visto il R. decreto-legge n. 655 del 1° maggio 1924, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473;
Visto il R. decreto n. 1226 del 10 luglio 1924;
Visto il R. decreto n. 520 del 23 aprile 1925, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597;
Vista la domanda con la quale la Società per le forze idrauliche della Sila chiede la concessione per l'impianto e l'esercizio di tre stazioni radiotelefoniche a onde guidate;
Visto l'atto costitutivo e lo statuto della Società suddetta e constatato che la sua costituzione è perfetta, che la sua sede è in Italia, che i suoi amministratori sono almeno per due terzi di nazionalità italiana e che il suo capitale è prevalentemente italiano;
Visto l'atto di sottomissione col quale la Società su detta accetta le condizioni imposte dal Regio Governo per la concessione da essa richiesta;
Udito il Consiglio di amministrazione delle poste e dei telegrafi;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto coi Ministri per la guerra, per la marina e per l'aeronautica;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Lo Stato accorda alla Società per le forze idrauliche della Sila di Napoli - via Emanuele Filiberto, 61 - la concessione per l'impianto e l'esercizio di tre stazioni radiotelefoniche a onde guidate da installarsi nella cabina di Foggia, nella centrale idroelettrica di Piedimonte d'Alife e nella nuova sottostazione di Frattamaggiore.

Art. 2.

La concessione incomincerà a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno. Essa durerà fino alla scadenza dell'esercizio finanziario successivo a quello in cui è accordata e s'intenderà prorogata di anno in anno mediante pagamento sempre anticipato del canone annuo con le eventuali modificazioni che

potranno essere suggerite dalla tecnica, salvo disdetta da darsi almeno un mese prima della scadenza.

Art. 3.

La concessione è accordata alle condizioni della completa osservanza da parte della Società di tutte le disposizioni legislative e regolamentari di qualsiasi genere esistenti e che potranno essere, in seguito, emanate in merito alla radiotelegrafia e radiotelefonia.

Art. 4.

Le stazioni date in concessione devono essere adibite alla sola corrispondenza di servizio tra la cabina di Foggia, la centrale idroelettrica di Piedimonte d'Alife e la sottocentrale di Frattamaggiore, restando assolutamente vietata qualsiasi comunicazione per conto di terzi.

Art. 5.

La lunghezza d'onda assegnata a ciascuna stazione è quella di 1500 metri circa. Tale onda dovrà essere variata nel caso arrecasse disturbi.

Art. 6.

La potenza dei macchinari di ciascuna stazione dovrà essere quella strettamente necessaria per assicurare buone comunicazioni in condizioni normali, di disturbi atmosferici ed in ogni modo non superiore a 10 watt-antenna.

Art. 7.

Le stazioni dovranno essere dotate dei necessari apparecchi di protezione contro l'alta tensione della linea elettrica e contro le scariche elettriche temporalesche.

Art. 8.

La concessione è esclusivamente accordata alla Società per le forze idrauliche della Sila, la quale non dovrà affittare o cedere ad altri, parzialmente o totalmente, la concessione stessa senza espressa autorizzazione del Ministero delle comunicazioni.

Art. 9.

Le stazioni date in concessione sono sottoposte ad un controllo permanente o saltuario da parte del Ministero delle comunicazioni.

Art. 10.

I funzionari e gli agenti del Ministero delle comunicazioni hanno il diritto di accedere in qualsiasi ora nei locali delle stazioni date in concessione per eseguire operazioni di controllo.

La Società concessionaria si obbliga di dare tutte le spiegazioni che potranno esserle richieste.

Art. 11.

Le stazioni date in concessione saranno mantenute a cura e spese della Società concessionaria la quale sarà legalmente responsabile del funzionamento degli impianti e delle sue conseguenze, compresi gli eventuali danni ed infortuni al personale dipendente ed a terzi.

Art. 12.

Gli impianti saranno eseguiti in conformità del progetto tecnico approvato dal Ministero delle comunicazioni. Qualsiasi cambiamento che dovesse eventualmente apportarsi alla ubicazione o all'equipaggiamento delle stazioni sarà preventivamente partecipato dalla Società concessionaria al Ministero delle comunicazioni per la necessaria autorizzazione.

Art. 13.

Il Regio Governo potrà in qualsiasi momento sospendere o revocare la concessione nei casi e con le modalità previste dalle leggi e dal regolamento sulle comunicazioni senza filo e qualora la Società concessionaria non ottemperi a ciascuna delle condizioni considerate nel presente decreto.

Sarà in facoltà degli agenti del Regio Governo di asportare, occorrendo, parti essenziali degli apparecchi impiantati per maggior garanzia della sospensione del funzionamento delle stazioni.

Art. 14.

La Società concessionaria dovrà provvedere sotto la propria responsabilità a che non siano divulgate o portate a conoscenza di chicchessia le notizie e i messaggi che potranno percepirsi mediante gli apparecchi costituenti l'impianto e che non siano a lei dirette, e a non farne alcun uso.

Art. 15.

La Società concessionaria sarà in ogni caso responsabile dell'operato suo e dei suoi dipendenti nei rapporti con lo Stato e coi terzi, senza pregiudizio delle sanzioni comminate dalle attuali leggi sulle comunicazioni senza filo e dal Codice penale ai singoli responsabili delle infrazioni di cui all'articolo precedente ed in generale della violazione del segreto telegrafico e telefonico.

Art. 16.

Il personale adibito all'esercizio delle stazioni date in concessione dovrà essere munito del brevetto o dei certificati indicati all'art. 15 del regolamento sulle comunicazioni senza filo, approvato con R. decreto n. 1226 del 10 luglio 1924, oppure essere abilitato con certificato rilasciato dal Ministero delle comunicazioni mediante esame di cui al citato articolo 15.

Il Ministero delle comunicazioni è in facoltà di imporre il licenziamento del personale di esercizio che per motivi di pubblica sicurezza non ritenga più idoneo a tale impiego ed altresì di vietarne l'assunzione per le stesse ragioni.

Art. 17.

La Società concessionaria si obbliga a pagare il canone in ragione di lire annue 1605.

A garanzia del pagamento del canone la Società concessionaria dovrà pure versare all'atto della concessione a titolo di deposito cauzionale la somma di L. 1605 sul conto corrente postale n. 1-434.

Per la prima volta il canone dovrà essere versato all'atto della concessione nella misura che verrà indicata dalla Direzione dell'Azienda; per gli anni successivi dovrà essere pagato prima che incominci il nuovo esercizio finanziario, effettuando il versamento in qualunque ufficio postale del Regno sul conto corrente 1-434 intestato all'Azienda di Stato per i servizi telefonici.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei de-

creti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 marzo 1930 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

CIANO — GAZZERA — SIRIANNI — BALBO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *giugno* 1930 *Anno VIII*
Atti del Governo, registro 297, *foglio* 62. — MANCINI.

Numero di pubblicazione 1123.

REGIO DECRETO 12 giugno 1930, n. 808.

Modificazioni alle piante organiche del personale della magistratura in alcuni uffici giudiziari del Regno.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visti gli articoli 8 e 12 della legge 17 aprile 1930, n. 421;

Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Dal 1° luglio 1930 le piante organiche della magistratura restano determinate, per alcuni uffici giudiziari del Regno, dalla annessa tabella, sottoscritta, per ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Per gli altri uffici giudiziari le piante organiche saranno determinate con successivi Regi decreti.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 giugno 1930 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

ROCCO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 *giugno* 1930 - *Anno VIII*
Atti del Governo, registro 297, *foglio* 84. — MANCINI.

Tribunali

SEDI	Magistrati giudicanti				Pubblico Ministero		
	Presidenti	Presidenti di sezione	Consiglieri istruttori	Giudici	Procurat. del Re	Procur. Re aggiunti	Sost. Proc. del Re
Bari	1	3	—	21	1	—	6
Bologna	1 (1)	3	1	22	1 (2)	1	5
Brindisi	1	—	—	6	1	—	2
Caltanissetta	1	1	—	10	1	—	3
Genova	1 (1)	9	1	50	1 (2)	1	9
Gerace	1	—	—	6	1	—	1
Grosseto	1	—	—	5	1	—	1
Livorno	1	1	—	8	1	—	2
Lucca	1	—	—	7	1	—	2
Milano	1 (1)	15	1	99	1 (2)	1	18
Napoli	1 (1)	17	1	82	1 (2)	1	20*
Padova	1	1	—	10	1	—	3
Palmi	1	—	—	6	1	—	1
Pavia	1	1	—	10	1	—	2
Perugia	1	1	—	9	1	—	2
Reggio Calabria	1	1	—	9	1	—	2
Roma	1 (1)	15	1	85	1 (2)	1	25
Terni	1	—	—	4	1	—	1
Torino	1 (1)	8	1	51	1 (2)	1	13

(1) Aventi grado di consigliere di Corte di cassazione.
(2) Aventi grado di sostituto procuratore generale di Corte di cassazione.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro per la giustizia e gli affari di culto:
ROCCO.

Numero di pubblicazione **1124.**

REGIO DECRETO 2 giugno 1930, n. **794.**

Autorizzazione al comune di Ortodonico a modificare la propria denominazione in « Montecorice ».

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto il Nostro decreto 9 dicembre 1929, n. 2192, con il quale il comune di Ortodonico, in provincia di Salerno, è stato autorizzato a trasferire la sede municipale alla frazione Montecorice;

Veduta la domanda con cui il podestà di Ortodonico, in esecuzione della deliberazione 29 marzo 1930, chiede l'autorizzazione a modificare, in seguito al trasferimento della sede municipale alla frazione Montecorice, la denominazione del comune in « Montecorice »;

Veduto il parere favorevole espresso dal commissario straordinario per l'Amministrazione provinciale di Salerno con deliberazione 10 maggio 1930, ratificata dal prefetto il 13 dello stesso mese;

Veduti il testo unico della legge comunale e provinciale approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148, il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839, nonchè le leggi 4 febbraio 1926, n. 237, e 27 dicembre 1928, n. 2962;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il comune di Ortodonico è autorizzato a modificare la propria denominazione in « Montecorice ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 giugno 1930 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *giugno* 1930 - *Anno VIII*
Atti del Governo, registro 297, *foglio* 77. — MANCINI.

Numero di pubblicazione **1125.**

REGIO DECRETO 2 giugno 1930, n. **795.**

Autorizzazione al comune di Pisa a modificare la denominazione della frazione Putignano in quella di « Putignano Pisano ».

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduta la nota 30 novembre 1929, n. 762340 700-1 con cui il Ministero delle comunicazioni, allo scopo di ovviare agli inconvenienti che si verificano nel funzionamento dei servizi postali e telegrafici, ha proposto che sia modificata la denominazione della frazione Putignano del comune di Pisa, perchè omonima del comune di Putignano, in provincia di Bari;

Veduta la deliberazione 20 luglio 1929 con cui il podestà di Pisa chiede che la denominazione di detta frazione sia modificata in « Putignano Pisano »;

Veduto il parere favorevole espresso dal Rettorato della provincia di Pisa con la deliberazione 30 ottobre 1929;

Veduti il testo unico della legge comunale e provinciale approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148, il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839, la legge 4 febbraio 1926, numero 237, il R. decreto-legge 3 settembre 1926, n. 1910, convertito nella legge 2 giugno 1927, n. 957, nonchè la legge 27 dicembre 1928, n. 2962;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il comune di Pisa è autorizzato a modificare la denominazione della frazione Putignano in quella di « Putignano Pisano ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 giugno 1930 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *giugno* 1930 - *Anno VIII*
Atti del Governo, registro 297, *foglio* 78. — MANCINI.

Numero di pubblicazione **1126.**

REGIO DECRETO 22 maggio 1930, n. **791.**

Autorizzazione alla Regia università di Pavia ad accettare una donazione.

N. 791. R. decreto 22 maggio 1930, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, la Regia università di Pavia è autorizzata ad accettare la donazione di L. 20.000 nominali disposta in suo favore dalla signora Rosa Manzoli vedova Rampoldi, per provvedere, col relativo reddito annuo, al maggior incremento dell'attività scientifica e didattica dell'Istituto di finanza dell'Università stessa.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *giugno* 1930 *Anno VIII*

Numero di pubblicazione **1127.**

REGIO DECRETO 22 maggio 1930, n. **792.**

Autorizzazione alla Regia università di Bologna ad accettare una donazione.

N. 792. R. decreto 22 maggio 1930, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, la Regia università di Bologna è autorizzata ad accettare la donazione di L. 50.000 nominali disposta in suo favore dalla signora Clara Nobbs ved. Roversi, per l'istituzione di una borsa di studio intitolata « Borsa di studio Luigi Roversi », da conferirsi annualmente per concorso ad uno studente bisognoso di quella Facoltà di giurisprudenza.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *giugno* 1930 *Anno VIII*

REGIO DECRETO 12 febbraio 1930.
Accettazione delle dimissioni rassegnate dal sig. Levi Armando dalla carica di agente di cambio presso la Borsa valori di Trieste.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il Nostro decreto, in data 29 luglio 1925, col quale venne nominato agente di cambio presso la Borsa valori di Trieste il sig. Levi Armando di Alessandro;
Visto che il sig. Levi ha rassegnato le proprie dimissioni dalla carica di agente di cambio;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Con effetto dal giorno 10 gennaio 1930-VIII sono accettate le dimissioni del signor Levi Armando da agente di cambio presso la Borsa valori di Trieste.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 12 febbraio 1930 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

MOSCONI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 giugno 1930 - Anno VIII
Registro n. 5 Finanze, foglio n. 382. — PIA.

(3928)

DECRETO MINISTERIALE 2 giugno 1930.
Autorizzazione alla Banca delle Marche e degli Abruzzi ad assorbire mediante fusione la Banca cattolica di Urbino.

IL MINISTRO PER LE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visti i Regi decreti 7 settembre 1926, n. 1511, e 6 novembre 1926, n. 1830, convertiti nelle leggi 23 giugno 1927, nn. 1107 e 1108, recanti provvedimenti per la tutela del risparmio;
Visto il decreto Ministeriale 2 agosto 1929, n. 33174, col quale venne autorizzata la fusione delle Banche cattoliche delle Marche e degli Abruzzi e la contemporanea costituzione della Società anonima « Banca delle Marche e degli Abruzzi » con sede in Ancona;
Considerato che non venne inclusa nella fusione stessa la Banca cattolica di Urbino, in pendenza di esatti accertamenti patrimoniali nei confronti della medesima e del perfezionamento delle formalità di legge, di cui agli articoli 193 e seguenti del Codice di commercio;
Visto che le formalità stesse risultano oggi adempiute;
Sentito l'Istituto di emissione;

Decreta:

La Banca delle Marche e degli Abruzzi è autorizzata ad assorbire mediante fusione la Banca cattolica di Urbino ed a sostituirsi nella sede di Urbino della Banca assorbita.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 2 giugno 1930 - Anno VIII

Il Ministro per le finanze:
MOSCONI.

Il Ministro per l'agricoltura e foreste:
ACERBO.

(3930)

DECRETO MINISTERIALE 30 maggio 1930.
Nomina di un ufficiale rogante per la stipulazione degli atti e delle convenzioni che interessano la Direzione generale del tesoro.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 16 del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e 95 del R. decreto 23 maggio 1924, n. 827, concernenti l'amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato;
Riconosciuta l'opportunità di nominare un ufficiale rogante per la stipulazione degli atti e delle convenzioni che interessano la Direzione generale del tesoro;

Decreta:

Il primo segretario amministrativo presso questo Ministero dott. Petitto Luigi fu Vincenzo è nominato ufficiale rogante per la Direzione generale del tesoro e conseguentemente è autorizzato a ricevere tutti gli atti da stipularsi nell'interesse della Direzione generale predetta.

Roma addì 30 maggio 1930 - Anno VIII

Il Ministro: MOSCONI.

(3931)

DECRETO MINISTERIALE 26 maggio 1930.
Riconoscimento del Fascio di Traiana (Arezzo) ai sensi e per gli effetti della legge 14 giugno 1928, n. 1310.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'INTERNO
ED
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista l'istanza con la quale il segretario del Fascio di Traiana (Arezzo) chiede che il Fascio stesso sia riconosciuto ai sensi e per gli effetti della legge 14 giugno 1928-VI, n. 1310;
Vista la legge anzidetta;
Sentito il Segretario del Partito Nazionale Fascista;

Decretano:

E' riconosciuta al Fascio di Traiana (Arezzo) la capacità di acquistare, possedere ed amministrare beni, di ricevere lasciti e donazioni, di stare in giudizio e di compiere, in ge-

nerale, tutti gli atti giuridici necessari per il conseguimento dei propri fini.

Gli atti e contratti, stipulati dal Fascio predetto, sono soggetti al trattamento stabilito per gli atti stipulati dallo Stato. I lasciti e le donazioni a suo favore sono esenti da ogni specie di tasse sugli affari.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 26 maggio 1930 - Anno VIII

Il Capo del Governo, Ministro per l'interno:
MUSSOLINI.

Il Ministro per le finanze:
MOSCONI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 giugno 1930 - Anno VIII
Registro n. 5 Finanze, foglio n. 329.

(3075)

DECRETO MINISTERIALE 19 maggio 1930.

Riconoscimento della Federazione provinciale fascista di Mantova ai sensi e per gli effetti della legge 14 giugno 1928, n. 1310.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'INTERNO
ED
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista l'istanza con la quale il segretario della Federazione provinciale fascista di Mantova chiede che la Federazione stessa sia riconosciuta ai sensi e per gli effetti della legge 14 giugno 1928-VI, n. 1310;

Vista la legge anzidetta;

Sentito il Segretario del Partito Nazionale Fascista;

Decretano:

E' riconosciuta alla Federazione provinciale fascista di Mantova la capacità di acquistare, possedere ed amministrare beni, di ricevere lasciti e donazioni, di stare in giudizio e di compiere, in generale, tutti gli atti giuridici necessari per il conseguimento dei propri fini.

Gli atti e contratti, stipulati dalla Federazione predetta, sono soggetti al trattamento stabilito per gli atti stipulati dallo Stato. I lasciti e le donazioni a suo favore sono esenti da ogni specie di tasse sugli affari.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 19 maggio 1930 - Anno VIII

Il Capo del Governo, Ministro per l'interno:
MUSSOLINI.

Il Ministro per le finanze:
MOSCONI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 giugno 1930 - Anno VIII
Registro n. 5 Finanze, foglio n. 328.

(3076)

DECRETO MINISTERIALE 19 maggio 1930.

Riconoscimento della Federazione provinciale fascista di Cagliari ai sensi e per gli effetti della legge 14 giugno 1928, n. 1310.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'INTERNO
ED
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista l'istanza con la quale il segretario della Federazione provinciale fascista di Cagliari chiede che la Federazione stessa sia riconosciuta ai sensi e per gli effetti della legge 14 giugno 1928-VI, n. 1310;

Vista la legge anzidetta;

Sentito il Segretario del Partito Nazionale Fascista;

Decretano:

E' riconosciuta alla Federazione provinciale fascista di Cagliari la capacità di acquistare, possedere ed amministrare beni, di ricevere lasciti e donazioni, di stare in giudizio e di compiere, in generale, tutti gli atti giuridici necessari per il conseguimento dei propri fini.

Gli atti e contratti, stipulati dalla Federazione predetta, sono soggetti al trattamento stabilito per gli atti stipulati dallo Stato. I lasciti e le donazioni a suo favore sono esenti da ogni specie di tasse sugli affari.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 19 maggio 1930 - Anno VIII

Il Capo del Governo, Ministro per l'interno:
MUSSOLINI.

Il Ministro per le finanze:
MOSCONI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 giugno 1930 - Anno VIII
Registro n. 5 Finanze, foglio n. 332.

(3077)

DECRETO MINISTERIALE 19 maggio 1930.

Riconoscimento della Federazione provinciale fascista di Spezia ai sensi e per gli effetti della legge 14 giugno 1928, n. 1310.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'INTERNO
ED
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista l'istanza con la quale il segretario della Federazione provinciale fascista di Spezia chiede che la Federazione stessa sia riconosciuta ai sensi e per gli effetti della legge 14 giugno 1928-VI, n. 1310;

Vista la legge anzidetta;

Sentito il Segretario del Partito Nazionale Fascista;

Decretano:

E' riconosciuta alla Federazione provinciale fascista di Spezia la capacità di acquistare, possedere e amministrare

beni, di ricevere lasciti e donazioni, di stare in giudizio e di compiere, in generale, tutti gli atti giuridici necessari per il conseguimento dei propri fini.

Gli atti e contratti, stipulati dalla Federazione predetta, sono soggetti al trattamento stabilito per gli atti stipulati dallo Stato. I lasciti e le donazioni a suo favore sono esenti da ogni specie di tasse sugli affari.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 19 maggio 1930 - Anno VIII

Il Capo del Governo, Ministro per l'interno:
MUSSOLINI.

Il Ministro per le finanze:
MOSCONI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 giugno 1930 - Anno VIII
Registro n. 5 Finanze, foglio n. 327.

(3078)

DECRETO MINISTERIALE 19 maggio 1930.
Riconoscimento del Fascio di Campagnatico (Grosseto) ai sensi e per gli effetti della legge 14 giugno 1928, n. 1310.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'INTERNO
ED
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista l'istanza con la quale il segretario del Fascio di Campagnatico (Grosseto) chiede che il Fascio stesso sia riconosciuto ai sensi e per gli effetti della legge 14 giugno 1928-VI, n. 1310;
Vista la legge anzidetta;
Sentito il Segretario del Partito Nazionale Fascista;

Decretano:

E' riconosciuta al Fascio di Campagnatico (Grosseto) la capacità di acquistare, possedere ed amministrare beni, di ricevere lasciti e donazioni, di stare in giudizio e di compiere, in generale, tutti gli atti giuridici necessari per il conseguimento dei propri fini.

Gli atti e contratti, stipulati dal Fascio predetto, sono soggetti al trattamento stabilito per gli atti stipulati dallo Stato. I lasciti e le donazioni a suo favore sono esenti da ogni specie di tasse sugli affari.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 19 maggio 1930 - Anno VIII

Il Capo del Governo, Ministro per l'interno:
MUSSOLINI.

Il Ministro per le finanze:
MOSCONI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 giugno 1930 - Anno VIII
Registro n. 5 Finanze, foglio n. 331.

(3079)

DECRETI PREFETTIZI:
Riduzione di cognomi nella forma italiana.

N. 11419-11637.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presntata dal sig. Giuseppe Zelen fu Antonio, nato a Senosecchia il 1° febbraio 1902 e residente a Senosecchia, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Verdi »;
Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;
Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giuseppe Zelen è ridotto in « Verdi ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 3 ottobre 1929 - Anno VII

Il prefetto: PORRO.

(1823)

N. 11419-10078.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Francesco Arthold fu Giovanni, nato a Pola il 7 marzo 1872 e residente a Trieste, via G. Schiaparelli n. 8, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Artoli »;
Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;
Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del signor Francesco Arthold è ridotto in « Artoli ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:
Antonia Arthold nata Glucov di Simone, nata il 12 maggio 1875, moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 5 ottobre 1929 - Anno VII

Il prefetto: PORRO.

(1824)

N. 11419-11639.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Francesco Zelen fu Antonio, nato a Senosecchia il 22 marzo 1899 e residente a Senosecchia, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Verdi »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Francesco Zelen è ridotto in « Verdi ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 3 ottobre 1929 - Anno VII

Il prefetto: PORRO.

(1821)

N. 11419-11638.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Francesco Zelen, nato a Senosecchia il 4 ottobre 1900 e residente a Senosecchia, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 genaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Verdi »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Francesco Zelen è ridotto in « Verdi ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 3 ottobre 1929 - Anno VII

Il prefetto: PORRO.

(1822)

N. 11419-10605.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Giuseppe Babic fu Antonio, nato a Maresego il 20 aprile 1882 e residente a Trieste, Chiarbola Sup. n. 52, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, numero 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Balbi »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giuseppe Babic è ridotto in « Balbi ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Prima Babic nata Lippera di Antonio, nata il 24 dicembre 1887, moglie;
2. Adalgisa di Giuseppe, nata il 10 maggio 1913, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 5 ottobre 1929 - Anno VII

Il prefetto: PORRO.

(1825)

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per le comunicazioni ha trasmesso alla Presidenza del Senato del Regno in data 21 giugno 1930 il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 19 maggio 1930, n. 744, recante norme per la inscrizione nelle matricole della gente di mare.

(3934)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Approvazione dello statuto del Consorzio di bonifica e di trasformazione fondiaria degli Agri di Siniscola, Posada e Torpè, in provincia di Nuoro.

Con decreto Ministeriale 17 giugno 1930 è stato approvato lo statuto del Consorzio di bonifica e di trasformazione fondiaria degli Agri di Siniscola, Posada e Torpè, in provincia di Nuoro, secondo il testo approvato dall'assemblea generale dei consorziati nell'adunanza dell'8 settembre 1929.

(3922)

Ampliamento dei perimetri delle bonifiche di Mezzani e Rigosa in provincia di Parma.

Con decreto Ministeriale n. 3067 in data 14 giugno 1930-VIII, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste ha ampliato i perimetri delle due bonifiche di 1ª categoria di Mezzani e di Rigosa, sino a includere nel perimetro della bonifica di Mezzani tutto il territorio fra l'Enza e il Taro e in quello della bonifica di Rigosa tutto il territorio compreso fra il Taro e l'Ongina.

(3923)

MINISTERO DELLE FINANZE

Accreditamento di notaio.

Con decreto del Ministro per le finanze in data 7 giugno 1930-VIII il sig. dott. Honorati Giuseppe di Tito, notaio residente ed esercente in Ancona, è stato accreditato presso quella Intendenza di finanza per le operazioni di Debito pubblico e della Cassa depositi e prestiti.

(3921)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIV. I - PORTAFOGLIO

N. 139.

Media dei cambi e delle rendite

del 21 giugno 1930 - Anno VIII

Francia	74.94	Oro	368.31
Svizzera	369.69	Belgrado	33.78
Londra	92.765	Budapest (Pengo)	3.34
Olanda	7.676	Albania (Franco oro)	368 —
Spagna	222.40	Norvegia	5.11
Belgio	2.664	Russia (Cervonetz)	98 —
Berlino (Marco oro)	4.557	Svezia	5.127
Vienna (Schillinge)	2.694	Polonia (Sloty)	214 —
Praga	56.65	Danimarca	5.107
Romania	11.35	Rendita 3.50 %	69.70
Peso Argentino Oro	16.08	Rendita 3.50 % (1902)	66 —
Peso Argentino Carta	7.05	Rendita 3 % lordo	41.825
New York	19.088	Consolidato 5 %	84.85
Dollaro Canadese	19.085	Obblig. Venezie 3.50 %	74.525

CONCORSI

MINISTERO DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE

Concorso al posto di insegnante per le arti grafiche nel Regio istituto d'arte di Firenze.

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Vista la lettera del Ministero delle finanze n. 104766 del 22 aprile 1929;

Visto il R. decreto 3 giugno 1924, n. 969;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3144;

Visto il R. decreto 27 giugno 1929, n. 1047;

Vista la pianta organica del Regio istituto d'arte di Firenze, approvata con decreto Ministeriale in data 22 aprile 1923, registrato alla Corte dei conti il 12 luglio 1923, registro 4, foglio 232;

Considerato che si verifica la condizione stabilita dall'art. 2, n. 2, del R. decreto-legge 16 agosto 1926, n. 1387;

Decreta:

Art. 1.

E' aperto il concorso pubblico per titoli, al posto di insegnante per le arti grafiche, con la direzione del laboratorio per la stampa e per la decorazione del libro in acquaforte, xilografia, litografia, oltrechè per la rilegatura del libro nel Regio istituto d'arte di Firenze.

Art. 2.

L'insegnante prescelto verrà inquadrato al grado 9°, gruppo *A*, con lo stipendio e il supplemento di servizio attivo inerenti al detto grado.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, su carta bollata da L. 5, corredate dei documenti di cui appresso, dovranno pervenire al Ministero dell'educazione nazionale (Direzione generale per le antichità e belle arti) entro due mesi dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, sotto pena di esclusione dal concorso.

La data di arrivo della domanda è stabilita dal bollo a data, posto dal competente ufficio del Ministero.

Non saranno ammessi richiami a documenti o titoli, presentati per qualsiasi motivo, ad altra Amministrazione.

Non saranno ammessi a concorso quei candidati, le istanze dei quali perverranno al Ministero dopo il termine anzidetto anche se presentate in tempo agli uffici postali. Il Ministro con decreto non motivato e insindacabile può negare l'ammissione al concorso.

Art. 4.

Nelle domande dovranno essere indicati con precisione, il cognome, nome, paternità e dimora del candidato, oltrechè il luogo dove egli intende gli sia fatta ogni comunicazione relativa al concorso, e gli vengano restituiti a concorso ultimato i documenti e i titoli presentati.

Alle domande dovranno essere allegati i seguenti documenti:

a) copia autentica dell'atto di nascita, dal quale risulti che il candidato non ha oltrepassato il 45° anno di età alla data del presente bando di concorso. La firma dell'ufficiale dello stato civile che lo rilascia deve essere autenticata dal presidente del Tribunale.

Il personale titolare dei Regi istituti e delle Regie scuole di istruzione artistica o tecnica ed i funzionari dello Stato saranno ammessi anche se abbiano oltrepassato il limite di età anzidetto, semprechè abbiano già acquistato il diritto a pensione a carico dello Stato per un periodo di tempo non inferiore alla eccedenza della loro età rispetto al limite di 45 anni;

b) certificato di cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini del Regno gli italiani non regnicoli, anche se manchino della naturalità). La firma dell'ufficiale dello stato civile, che lo rilascia, deve essere autenticata dal presidente del Tribunale;

c) certificato di un medico provinciale o militare o dell'ufficiale sanitario del Comune da cui risulti che il concorrente è di sana costituzione ed esente da imperfezioni fisiche tali da impedirgli l'adempimento dei doveri dell'ufficio cui aspira. La firma del medico provinciale deve essere autenticata dal Prefetto; quella del medico militare dalle superiori autorità militari e quella degli altri sanitari dal podestà, la firma del quale, a sua volta, deve essere autenticata dal Prefetto;

d) certificato penale generale rilasciato dall'ufficio del casellario giudiziario. La firma del cancelliere deve essere autenticata dal presidente del Tribunale;

e) certificato di buona condotta rilasciato dal podestà del Comune dove il concorrente risiede, con la dichiarazione del fine per cui il certificato è richiesto. La firma del podestà deve essere autenticata dal Prefetto;

f) certificato comprovante che il candidato ha ottemperato alle disposizioni di legge sul reclutamento, avvertendo che per coloro che hanno prestato servizio militare, deve risultare che hanno servito con fedeltà ed onore;

g) diploma di licenza di Regia scuola media di primo grado o di Regia scuola artistica;

h) cenno riassuntivo, in carta libera, degli altri studi eventualmente compiuti, della carriera didattica e di quella professionale percorse. Le notizie principali contenute nel cenno riassuntivo debbono essere comprovate dai relativi documenti;

f) elenco in carta libera ed in duplice esemplare dei documenti, pubblicazioni e lavori presentati.

I certificati debbono essere conformi alle vigenti disposizioni sul bollo e quelli indicati alle lettere b), c), d) debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella di pubblicazione del presente decreto, sotto pena di esclusione dal concorso.

Le autenticazioni delle firme non sono necessarie se i certificati stessi vengono rilasciati da autorità amministrative residenti nel comune di Roma.

Sono dispensati dal presentare i documenti di cui alle lettere b), c), d), il personale titolare dei Regi istituti e delle Regie scuole di istruzione artistica o tecnica ed i funzionari dello Stato in attività di servizio, nominati tanto gli uni che gli altri, con decreto Reale o Ministeriale.

Art. 5.

Ai documenti di cui all'articolo precedente i concorrenti possono unire tutti gli altri titoli che ritengano opportuno di presentare nel proprio interesse, nonchè le loro pubblicazioni.

Sono escluse le opere manoscritte e in bozze di stampa.

Qualunque certificato rilasciato da autorità preposte ad istituti di istruzione media, o normale, o primaria deve essere legalizzato dal provveditore agli studi nella cui giurisdizione risiede l'Istituto, se rilasciato dalla segreteria di un Istituto d'istruzione superiore dal direttore dell'Istituto.

Quelli rilasciati dalle scuole artistiche o industriali debbono essere firmati dal direttore della Scuola e dal presidente del Consiglio di amministrazione.

Art. 6.

La Commissione giudicatrice redigerà una relazione contenente il giudizio definitivo per tutti i concorrenti e la classificazione di essi per ordine di merito e non mai alla pari, in base alla media di tutti i voti riportati da ciascun candidato.

Art. 7.

Il posto sarà conferito al candidato classificato primo nella graduatoria, ed in caso di rinuncia del primo, ai successivi classificati, seguendo sempre l'ordine della graduatoria.

L'accettazione o la rinuncia debbono risultare da apposita dichiarazione. Tuttavia se il candidato cui è stato offerto il posto, lascia passare dieci giorni senza dichiarare per iscritto, se accetta la nomina, è dichiarato rinunciatario.

Art. 8.

Per quanto altro non è stabilito dal presente decreto, saranno osservate le norme contenute nel citato regolamento 3 giugno 1924, n. 969.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 14 maggio 1930 - Anno VIII

Il Ministro: GIULIANO.

(3924)

Concorso al posto di assistente presso la Cattedra di matematica finanziaria nel Regio istituto superiore di scienze economiche e commerciali di Bari.

Visti gli articoli 76 e 77 del regolamento generale degli Istituti superiori di scienze economiche e commerciali approvato con R. decreto 8 luglio 1925, n. 1227;

Viste le deliberazioni del Consiglio di amministrazione e del Consiglio accademico del 15 e 18 febbraio 1930;

Veduta la nota 31 maggio 1930, n. 108049, con la quale la Finanza ha concessa la prescritta autorizzazione;

E' bandito il concorso ad un posto di assistente alla Cattedra di matematica finanziaria presso il Regio istituto superiore di scienze economiche e commerciali di Bari, con la retribuzione annua di L. 5500, oltre l'indennità di caroviveri come per legge.

Al concorso potranno partecipare i laureati in scienze economiche e commerciali, in matematica pura, in ingegneria, in discipline nautiche ed in fisica. I concorrenti non dovranno aver superato l'età di 35 anni al giorno della chiusura del concorso.

Il concorso sarà per titoli e per esame

L'esame consisterà in una lezione orale tenuta su argomento da comunicare ai candidati 24 ore prima.

Gli aspiranti dovranno presentare alla segreteria dell'istituto domanda in carta bollata da L. 3, entro un mese dalla data della pubblicazione del presente bando. La domanda dovrà essere corredata dai seguenti documenti:

1° atto di nascita legalizzato;

2° certificato penale di data non anteriore di un mese a quella del presente bando;

3° certificato di buona condotta legalizzato;

4° diploma di laurea;

5° certificato degli studi compiuti coi voti riportati negli esami speciali e di laurea.

Bari, addì 11 giugno 1930 - Anno VIII.

Il rettore: CARLO BONFERRONI.

(3925)

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Approvazione della graduatoria di merito del concorso a 15 posti di allievo ispettore in prova tenutosi fra laureati in medicina e chirurgia.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visto il decreto Ministeriale del 10 novembre 1929-VIII, n. 976;

Visto il rapporto della Direzione generale ferrovie dello Stato (Servizio personale ed affari generali) in data 7 giugno 1930-VIII, n. pag. 410/24/22618;

Sentito il Consiglio di amministrazione;

Decreta:

E' approvata l'annessa graduatoria di merito del concorso a 15 posti di allievo ispettore in prova fra laureati in medicina e chirurgia.

Roma, addì 12 giugno 1930 - Anno VIII

Il Ministro: CIANO.

GRADUATORIA DI MERITO.

1. Dott. Leone Corrado.
2. Dott. Jovino Ferdinando.
3. Dott. Latte Carmine.
4. Dott. Fabrini Roberto.
5. Dott. Lombardo Pasquale.
6. Dott. Vecchione Filippo.
7. Dott. Aprosio Mario.
8. Dott. Pagliari Giovanni.
9. Dott. Colarizi Arrigo.
10. Dott. Monaci Pier Vincenzo.
11. Dott. Grassi Carlo.
12. Dott. Accorinti Bruno.
13. Dott. Migliorino Giuseppe.
14. Dott. Pisano Aurelio.
15. Dott. Aulizio Bartolomeo.
16. Dott. Papa Ugo.
17. Dott. di Odoardo Edoardo.
18. Dott. Fersini Luigi.
19. Dott. Gambarella Luigi.
20. Dott. Alessio Giosafatto.
21. Dott. Fontana Mario.
22. Dott. Puoti Emanuele.
23. Dott. Fanano Vincenzo.
24. Dott. Mancini Genesio.
25. Dott. Villani Giovanni.
26. Dott. Capaldo Luigi.
27. Dott. Argenti Antonio.
28. Dott. Cerrito Gregorio.
29. Dott. Scalfari Gaetano.
30. Dott. Caddia Angelino.

(3926)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore*

ROSSI ENRICO, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato G. C.